

Dr.ssa .....  
Responsabile  
Centro territoriale per l'impiego  
Via R. Carrieri, 3/A  
74100 TARANTO

OGGETTO: Richiesta di informazioni sull'esistenza di un rapporto di lavoro di soggetto terzo da parte di avvocato ai sensi dell'art. 391-quater c.p.p.

L'Avv. B.P., in qualità di difensore di fiducia del Sig. T.P. ha chiesto al Centro territoriale per l'impiego di Taranto se il Sig. S.S., alla data del 02.01.2009, ha prestato attività di lavoro presso qualche azienda; la richiesta è stata inoltrata ai sensi e per gli effetti degli artt. 391-quater c.p.p. e 327 della legge n. 397/2000 che attribuisce poteri di investigazione al difensore nell'espletamento del suo mandato.

L'art. 391-quater c.p.p. così recita:

1 – Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.

2 – L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

3 – In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368 (il primo facoltizza i difensori nel corso delle indagini preliminari a presentare memorie e richieste scritte al PM; il secondo prevede la trasmissione da parte dello stesso PM al GIP del parere eventualmente contrario alla disposizione del sequestro del documento richiesto dall'interessato).

Nella sua richiesta, il Centro per l'impiego di Taranto comunica che l'Avv. B.P. ha chiarito verbalmente che la richiesta di accesso è stata formulata in quanto il Sig. S.S. ha reso una testimonianza rispetto ad un incidente in cui è rimasto coinvolto il suo assistito T.P..

A parere di questa Commissione, la richiesta di informazione presentata dall'Avv. B.P. nell'esercizio del suo mandato di difensore merita di essere accolta.

L'informazione che dovrebbe rilasciare il Centro territoriale per l'impiego, infatti, non è rivelatrice di alcun dato sensibile del Sig. S.S., ma soltanto dell'esistenza di un rapporto di lavoro e del nominativo del suo datore, di un dato cioè, di rilievo pubblicistico (in quanto il datore di lavoro è obbligato per legge a comunicare al Centro per l'impiego l'assunzione del lavoratore e ogni variazione del rapporto), la cui ostensione a favore di chi sia titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale (come quello riconosciuto dall'art. 391-quater c.p.p. al difensore) non può essere negata, tanto più se finalizzata, come nella specie, alla tutela giudiziaria di una propria posizione giuridica.

Occorre doverosamente segnalare, peraltro, che il giudice amministrativo (C.d.S., Sez. IV, 26 aprile 2007 n. 1896) si è espresso (nell'unico precedente rintracciato) in senso opposto, affermando che l'istanza ex art. 391-quater, comma 3 del c.p.p. deve essere presentata per iscritto al PM e, ove quest'ultimo non ritenga di aderire, al GIP. La lettura della motivazione della sentenza citata non contrasta le conclusioni cui ritiene di pervenire questa Commissione, considerato che nella fattispecie decisa il giudice amministrativo ha accolto il ricorso in appello dell'Amministrazione sotto il profilo del difetto di giurisdizione, in quanto, dopo il diniego all'accesso, il difensore non può rivolgersi alla giurisdizione amministrativa ma

PLENUM 24 NOVEMBRE 2009

agli organi del procedimento penale cui accede la richiesta e cioè il PM e il GIP ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 367 e 368 c.p.p.

Stato Maggiore della Difesa  
Ufficio Amministrazione  
Via XX Settembre, 11  
00187 ROMA

OGGETTO: Richiesta di accesso di ditta non aggiudicataria ai documenti di gara.

L'Ufficio Amministrazione dello Stato Maggiore della Difesa riferisce di aver aggiudicato una gara per la fornitura di materiale di cancelleria, cartaceo, pulizia e vario per le esigenze dei Reparti ed Uffici Generali per l'anno 2009. La ditta terza classificata ha presentato istanza di accesso agli atti di gara con lo scopo di conoscere i nominativi e le offerte in dettaglio di tutti i partecipanti alla procedura. Contro l'ammissibilità dell'accesso hanno presentato opposizione le ditte classificate ai primi due posti (alle quali l'Amministrazione aveva comunicato l'esistenza della domanda di accesso) adducendo motivazioni di riservatezza commerciale.

Si chiede l'Amministrazione istante quale esito debba avere la domanda di accesso in oggetto, tenuto conto dell'esigenza di tutelare, da un lato, la riservatezza dei soggetti controinteressati e, dall'altro, il diritto all'informazione della ditta non aggiudicataria.

La questione sottoposta a questa Commissione ha trovato una sistemazione giurisprudenziale ormai consolidata i cui principi possono essere così riassunti:

a – Il concorrente ad una gara di appalto vanta un interesse qualificato ad accedere agli atti della procedura, a fronte del quale non può essere opposto il diritto alla riservatezza degli altri partecipanti, atteso che con l'ammissione alla gara la documentazione prodotta e l'offerta tecnico-progettuale presentata fuoriescono dalla sfera di dominio riservato alla singola impresa, per formare oggetto di valutazione comparativa;

b – Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/90 i soggetti che hanno partecipato al procedimento hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24 della stessa legge; in questi casi si parla di richiesta di accesso "endoprocedimentale" per la quale la titolarità dell'interesse diretto, concreto ed attuale che legittima l'istanza è *in re ipsa*, cioè nella qualità di partecipante al procedimento (nella specie, gara ad evidenza pubblica);

d – Ai fini della tutela della riservatezza, l'art. 24 della legge n. 241/90 prevede alcuni casi di esclusione dall'accesso e, per quanto ne occupa in particolare, i documenti che riguardano "interessi industriali e commerciali";

e – In materia di procedimenti ad evidenza pubblica, più recentemente, il d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) ha previsto, all'art. 13, ipotesi di differimento e di esclusione di documenti contenenti segreti industriali (tecnici e/o commerciali) la cui segretezza, peraltro, deve essere comprovata dal soggetto interessato;

f – Nel bilanciamento fra tutela alla riservatezza e diritto di accesso, la prima è recessiva ogniqualvolta la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (art. 24, comma 7, legge n. 241/90 e art. 13, comma 6, d.lgs. 163/2006).

Nella fattispecie in questione, anche se la ditta istante non ha motivato la propria domanda di accesso con la finalità di tutelare giudiziariamente i propri interessi, sembra

ragionevole dedurre dalla natura dell'appalto oggetto di gara l'inesistenza di segreti commerciali suscettibili di specifica tutela.

Per quanto sopra esposto si ritiene che la domanda di accesso possa essere accolta.

Prefettura di Pavia  
P.zza Guicciardi  
27100 PAVIA

OGGETTO: Richiesta di accesso diretto di consigliere comunale al sistema informatico del Comune di Arena Po (PV).

La Prefettura di Pavia sottopone a questa Commissione il quesito circa il diritto di un consigliere comunale di accedere, per lo svolgimento delle sue funzioni ai sensi dell'art. 43 del TUEL, all'intero sistema informatico del Comune, diritto che il Comune interessato (quello di Arena Po) ha negato, a tutela della riservatezza, in quanto la postazione di lavoro sarebbe coperta da password.

Sulla questione questa Commissione ha già avuto modo di esprimere il proprio parere positivo (seduta del 03.02.2009) per le argomentazioni che di seguito si riportano.

Il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non

determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Il ricorso a supporti magnetici o l'accesso diretto al sistema informatico interno dell'Ente, ove operante, sono strumenti di accesso certamente consentiti al consigliere comunale che favorirebbero la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa.

All'Associazione .....  
Via .....  
20121 BOLLATE (MI)

OGGETTO: Preavviso di parere concernente la legittimazione del vicepresidente di un'associazione privata senza scopo di lucro a richiedere l'accesso a documenti amministrativi detenuti dalla provincia di Milano.

Con e mail del 30 settembre 2009 un'associazione privata ha chiesto a questa Commissione un parere sulla legittimità del diniego di accesso a non meglio precisati documenti amministrativi opposto dalla Provincia di Milano in quanto l'istanza di accesso era stata sottoscritta dal vicepresidente anziché dal Presidente dell'associazione che aveva delegato il primo.

In primo luogo, non v'è dubbio che il diritto di accesso, oltre che alle persone fisiche, spetti anche ad enti esponenziali di interessi collettivi e diffusi, ove corroborati dalla rappresentatività dell'associazione o ente esponenziale, e dunque anche all'associazione istante.

In secondo luogo, si osserva che l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di accesso agli atti della p.a. è il presidente dell'ente, titolare del potere di rappresentanza, ovvero anche al vice presidente, cui normalmente competono funzioni vicarie, soprattutto quando, come nella specie, tale qualità sia fatta constare da apposita formale delega. Ove anche sorgessero dubbi sulla legittimazione del vicepresidente istante, l'amministrazione giammai potrebbe rigettare l'istanza, dovendo invece invitare l'ente interessato a regolarizzarla ai sensi degli artt. 6 co. 1 e 5 del d.P.R. n 184/2006.

Pertanto, pare assolutamente illegittima la motivazione posta dall'amministrazione a fondamento del diniego di accesso.

Alla Sig.ra .....  
Via .....  
12016 PEVERAGNO (CN)

OGGETTO: Preavviso di parere concernente la richiesta di accesso da parte di un condomino alla documentazione contributiva detenuta dall'INPS (mod. DM10 e documento unico di regolarità contributiva) relativa al Condominio ..... di Sanremo.

L'istante, cittadina americana e proprietaria di un attico sito in un condominio di Sanremo, ha rappresentato che l'INPS, Direzione Provinciale di Imperia, aveva negato l'accesso alla documentazione contributiva del condominio (in particolare ai modelli DM 10 e al Documento unico di regolarità contributiva) ostandovi, a dire della p.a., la previsione del regolamento interno che sottrae all'accesso, a tutela della riservatezza, i documenti attinenti all'instaurazione ed allo svolgimento del rapporto contributivo INPS – datori di lavoro. Pertanto, viene chiesto a questa Commissione un parere in ordine alla legittimità del diniego opposto dall'INPS.

Anzitutto, non pare che l'amministrazione nutra dubbi sulla legittimazione dell'istante che, in qualità di condomina, è titolare di un interesse diretto, personale e concreto a prendere visione ed estrarre copia della documentazione contributiva detenuta dall'INPS, onde verificare la correttezza e trasparenza della gestione, anche sotto il profilo contributivo, dell'ente condominiale.

Viene poi in rilievo l'annoso conflitto tra diritto di difesa dell'interessato, cui è preordinato l'accesso, e diritto alla riservatezza dei terzi.

All'esito di un lungo percorso – giurisprudenziale e normativo – il legislatore ha codificato la prevalenza del diritto di accesso nell'art. 24, comma 7 legge n. 241/90, quando venga in rilievo per le necessità di cura e difesa degli interessi giuridici del richiedente (cfr. *ex multis*: C.d.S., Sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2223 che si rifà alle fondamentali statuizioni contenute nella decisione C.d.S., Ad. Plen., 4 febbraio 1997 n. 5), salvo i limiti indicati dalla stessa disposizione nei casi di dati sensibili (cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche) o giudiziari, in cui l'accesso deve essere garantito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, ovvero di dati inerenti lo stato di salute o la vita sessuale, nel qual caso l'art. 60 d.lgs. n. 196 del 2003 prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi.

In attuazione di tali principi, seppur l'art 17, co. 1 e 2, del regolamento interno INPS (approvato con determinazione n. 1951 del 16/2/1994) impedisca la divulgazione, per motivi di riservatezza, dei documenti inerenti il rapporto contributivo INPS – Datori di lavoro (allegato A, punto II, n 9), tuttavia lo stesso articolo, al comma 3, prevede che il vincolo di riservatezza receda, quando l'istanza di accesso venga motivata adducendo che la conoscenza degli stessi sia indispensabile per la cura e la difesa degli interessi giuridici del richiedente o del suo rappresentato.

Ne consegue che, stante la previsione di deroga prevista dallo stesso regolamento INPS e, comunque, non riguardando la documentazione richiesta dati personali, l'indiscriminato diniego all'accesso opposto dall'INPS appare illegittimo, poiché nel caso in esame è prevalente il diritto di cura dei propri interessi giuridici nel bilanciamento con il contrapposto interesse alla riservatezza.

Al Comune di Asolo  
c.a. Dr.ssa .....  
Vicesegretario comunale  
ASOLO (TV)  
Piazza G. D'Annunzio 1  
31011 ASOLO (TV)

**OGGETTO:** Preavviso di parere circa l'esercizio del diritto di accesso di consiglieri comunali all'ordine del giorno relativo alle sedute della Giunta Comunale.

Con e-mail del 1 ottobre 2009 il Comune di Asolo ha chiesto se un consigliere comunale abbia il diritto di visionare ed estrarre copia dell'ordine del giorno delle sedute di Giunta, atteso che a detto o.d.g., diversamente da quello delle sedute consiliari, non viene data pubblicità.

Come è noto secondo l'art. 43, comma 2, del T.U.E.L. (approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267) "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Dal citato art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000 si desume in modo univoco che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti comunali che possono essere utili all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione.

La giurisprudenza del Giudice amministrativo – e in linea con essa quella di questa Commissione – è consolidata nell'ammettere, ai sensi dell'art. 22, comma 11, lett. d) della legge n. 241/90, l'accesso a tutti i documenti connessi al provvedimento definitivo anche se non hanno una autonoma rilevanza, estendendo tale diritto anche a bozze o a brogliacci (in questo senso, cfr., da ultimo, parere Commissione 3 febbraio 2009).

Alla luce della richiamata giurisprudenza non sembra quindi sussistere alcun giuridico impedimento all'accoglimento della richiesta in questione.

On.le .....  
Presidente Gruppo Misto  
Comune di Roma  
Via della Greca, 5  
00186 ROMA

OGGETTO: Accesso ai documenti amministrativi del Commissario delegato per l'emergenza nomadi.

Con nota n. 278 del 29 ottobre 2009 l'on.le ....., consigliere comunale del Comune di Roma, ha comunicato a questa Commissione:

- di avere chiesto il 12 giugno 2009, nella sua qualità di consigliere comunale e nell'esercizio delle funzioni connesse al suo mandato, al Commissario delegato per l'emergenza nomadi, di avere copia degli atti amministrativi inerenti l'affidamento del servizio di sorveglianza e di videosorveglianza nei campi nomadi della città di Roma;
- di avere ricevuto dal Commissario risposta negativa, con nota del 3 agosto 2009, per la considerazione che gli speciali poteri d'accesso del consigliere comunale previsti dall'art. 43 del decreto legislativo n. 267/2000 sono esercitabili soltanto nei confronti di enti ed istituzioni dipendenti dal comune o di gestori di servizi pubblici locali e non anche nei confronti di enti ed istituzioni statali, qual è il Commissario stesso;
- di avere impugnato il diniego dinanzi al Difensore civico, che con nota del 4 settembre 2009 ha accolto il ricorso, rilevando che detto Commissario esercita funzioni proprie del Comune di Roma, ed è quindi una articolazione del Comune, con la conseguenza che i documenti da lui detenuti nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali non potrebbero essere sottratti all'accesso dei consiglieri comunali;
- di avere peraltro ricevuto dal Commissario, con nota del 22 settembre 2009, un ulteriore diniego, confermativo del precedente, per le considerazioni già esposte.

Sulla questione viene chiesto il parere di questa Commissione, che al riguardo osserva quanto segue.

Il Commissario delegato per l'emergenza nomadi ha indubbia natura di organo straordinario dello Stato, e non del Comune. Ciò perché tale Commissario:

- 1) è nominato dal presidente del Consiglio dei ministri, per provvedere ad una situazione emergenziale che presenta aspetti di grave allarme sociale;
- 2) ha la potestà di approvare progetti, sostituendo, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali provinciali e comunali;
- 3) è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004, ad una serie di disposizioni legislative;
- 4) non è soggetto ad alcuna forma di controllo da parte degli organi statutari del Comune.

Da ciò discende che, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/90, il ricorso avverso il diniego avrebbe dovuto essere proposto dinanzi a questa Commissione e non già dinanzi al Difensore civico, con la conseguenza che questa Commissione non incontra ora alcuna preclusione nell'esprimere il chiesto parere.

Passando quindi all'esame del merito del diniego va rilevato che il Commissario ha negato l'accesso esclusivamente perché la domanda era fondata sulla necessità di

esercitare gli speciali poteri del consigliere comunale sanciti dal citato art. 43 e sul consequenziale dovere del Commissario, ritenuto organo del Comune, di fornire i documenti richiesti. Di conseguenza il diniego del Commissario di non aderire alla richiesta ostensiva, in quanto non rivolta ad un organo o ad un ufficio del Comune, è ineccepibile.

Resta ovviamente ferma la facoltà della richiedente di rivolgere al Commissario una nuova domanda d'accesso, secondo le norme generali di cui alla legge n. 241/90.

Dott.ssa .....  
Segretario Comunale  
Foiano della Chiana  
Piazza Cavour, 1  
52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR)

OGGETTO: Accesso dei consiglieri comunali. Limiti.

Con nota n. 14499 del 29 settembre 2009 il Segretario Comunale del Comune di Foiano della Chiana ha chiesto a questa Commissione se un consigliere comunale abbia diritto di accesso all'atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato al proprio Comune, ovvero se tale atto rientri nell'ipotesi di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 196/2003.

Al riguardo osserva la Commissione che il citato art. 21 recita: "Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili". Tale disposizione è evidentemente dettata a tutela della riservatezza *di terzi*, e quindi si riferisce soltanto ai dati giudiziari altrui di cui i soggetti pubblici siano eventualmente in possesso, dal momento che non sussiste nessun ostacolo al libero trattamento dei dati giudiziari propri. Ora la citazione in questione è stata notificata al Comune, e quindi fa parte dei dati giudiziari propri del Comune. Di conseguenza nulla osta al chiesto accesso, attesa l'ampiezza del diritto d'accesso riconosciuta al consigliere comunale dall'art. 43 del decreto legislativo n. 267/2000.

I.N.P.S.  
c.a. dott.ssa .....  
Direzione Provinciale  
Via Malanno, 25  
47923 RIMINI

OGGETTO: Competenza della Commissione a decidere sulle determinazioni di diniego o differimento dell'accesso da parte dell'INPS.

Una funzionaria dell'INPS di Rimini rappresenta che nelle risposte alle istanze di accesso a documenti amministrativi pervenute all'INPS si fa menzione dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90, nella parte in cui tale disposizione prevede che il richiedente possa ricorrere al tribunale amministrativo regionale in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, senza far riferimento al potere di riesame spettante alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in ordine alle determinazioni di diniego dell'accesso ai documenti, nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4 e dell'art. 27, comma 5 della legge n. 241/90.

Preso atto del fatto che la Commissione ha recentemente adottato una decisione con riferimento ad un ricorso presentato nei confronti di un diniego di accesso dell'INPS si chiede di conoscere se la competenza della Commissione a decidere sia stata estesa anche ai ricorsi presentati nei confronti di atti adottati da Amministrazioni diverse da quelle statali, e specificamente dall'INPS, ai fini dell'eventuale integrazione del testo delle risposte fornite ai cittadini richiedenti l'accesso, nei casi di diniego o differimento.

La Commissione precisa che, pur essendo indubbio che l'ambito della sua competenza a riesaminare le determinazioni di diniego o differimento dell'accesso sia delimitato dall'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90, con riferimento agli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ritiene in questa sede di ribadire il proprio costante orientamento, secondo il quale è possibile sollecitare l'esercizio del potere di riesame delle determinazioni di diniego o di differimento dell'accesso adottate da pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato in senso stretto, salva la competenza del difensore civico a riesaminare le determinazioni adottate da amministrazioni comunali, provinciali e regionali.

Tale orientamento si giustifica sulla base di un'interpretazione sistematica della vigente disciplina in materia di accesso.

Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera e) della legge n. 241/90, per pubblica amministrazione si intendono tutti i soggetti di diritto pubblico, tra i quali certamente rientra anche l'INPS, ed i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

L'art. 27, comma 4, della legge n. 241/90 attribuisce alla Commissione, oltre al potere di adottare le determinazioni previste dall'art. 25, comma 4 della legge, il compito di vigilare affinché sia fissato il principio di conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge.

L'interpretazione letterale dell'art. 25 comma 4 della legge n. 241/90 secondo la quale le determinazioni adottate dall'INPS in materia di diniego o di differimento dell'accesso non sarebbero suscettibile di riesame appare incompatibile con l'esigenza

di assicurare, anche grazie al ruolo della Commissione, il rispetto del principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione.

Si ritiene, pertanto, di poter suggerire all'INPS di integrare il testo delle risposte fornite ai cittadini, in caso diniego o differimento dell'accesso, menzionando la possibilità di rivolgersi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90, in via alternativa rispetto alla proposizione di un ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, dinanzi al quale potrà esser impugnata anche l'eventuale decisione di conferma della legittimità del diniego o del differimento dell'accesso, adottata dalla Commissione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Croce Rossa italiana – VI Centro di mobilitazione  
– Bologna

**Fatto**

Il Sig. ...., tecnico radiologo volontario del corpo della Croce rossa italiana, riferisce di aver presentato una serie di istanze (l'ultima datata 27 luglio 2009) di accesso nei confronti di parte resistente tese a prendere visione ed estrarre copia di una serie di documenti che lo riguardavano personalmente e tra cui l'esistenza di eventuali procedimenti disciplinari a carico dell'istante. L'amministrazione resistente con nota del 7 agosto rassicurava l'odierno ricorrente circa l'inesistenza di procedimenti a carico dello stesso, senza, tuttavia, dare specifico riscontro all'istanza ostensiva del .....

Contro tale determinazione il sig. .... in data 30 ottobre u.s. ha presentato ricorso (pervenuto il successivo 2 novembre) alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il provvedimento datato 7 agosto 2009 e che il gravame porta la data del 30 ottobre 2009, tale termine è decorso anche tenendo conto della sospensione feriale, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Prof.ssa .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto professionale per l'industria e l'artigianato  
"....." – Avellino

**Fatto**

La Prof.ssa ....., docente a tempo indeterminato di educazione fisica presso l'istituto resistente, riferisce di aver presentato nel mese di novembre del 2007 la scheda di valutazione titoli per la costituzione delle graduatorie di istituto e la conseguente individuazione dei docenti soprannumerari distinta per classi di concorso.

All'esito dell'espletamento di tale procedura interna l'odierna ricorrente è risultata soprannumeraria in quanto altro docente, il Prof. ...., sia pure con un punteggio complessivo inferiore, beneficiava delle disposizioni di cui alla legge n. 104 del 1992 con conseguente messa in mobilità della prof.ssa ....., trasferita presso la sede di .....

Tuttavia, nelle graduatorie per la mobilità relative al successivo anno scolastico (2008/2009) risultava che il controinteressato prof. .... aveva perso i suddetti benefici derivanti dall'applicazione nei suoi confronti della legge n. 104/92, collocandosi in posizione più bassa rispetto a quella della ricorrente con 16 punti in meno.

Volendo comprendere le ragioni di tale vicenda, l'odierna ricorrente ha presentato diverse istanze di accesso tese ad acquisire diversi documenti amministrativi, tra cui la documentazione concernente la concessione dei benefici *ex lege* n. 104/92. All'ultima delle suddette istanze (datata 31 luglio 2009) ha fatto seguito la nota impugnata del 24 settembre di parte resistente con la quale si è escluso l'accesso nella forma dell'estrazione con riguardo ai documenti da ultimo citati, sul presupposto che contenendo dati sensibili *sub specie* di dati attinenti allo stato di salute del controinteressato, di questi possa essere concessa la sola visione e non l'estrazione.

Contro tale parziale diniego in data 21 ottobre la prof.ssa ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato anche al controinteressato Prof. ...., il quale, in data 6 novembre, ha inviato una nota difensiva nella quale insiste nell'opporvi all'accesso domandato dalla .....

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto.

Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all'accesso in capo all'odierna ricorrente questa Commissione non nutre alcun dubbio. La fattispecie portata all'esame della scrivente, invero, si inserisce con fisionomia paradigmatica nel novero del c.d. accesso endoprocedimentale disciplinato dall'art. 10, legge n. 241/90 a tenore del quale coloro che prendono parte ad un procedimento amministrativo sono, per ciò solo, titolari del diritto di accesso a tutti i documenti che in esso abbiano a formarsi, con i soli

limiti derivanti dal richiamo effettuato dalla stessa disposizione al successivo articolo 24.

Tra gli interessi in grado di “paralizzare” una richiesta di accesso endoprocedimentale di cui al citato art. 24 (comma 7) figura quello relativo alla riservatezza di terze persone. Nel caso di specie il conflitto tra diritto di accesso e tutela della riservatezza si colloca sul piano della tutela dei dati personali in grado di rivelare lo stato di salute del controinteressato ..... Al riguardo è bene precisare che in fattispecie del genere il combinato disposto dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/90 con l’art. 60 del d.lgs. n. 196/2003 richiede che il bilanciamento dei due contrapposti interessi debba essere condotto in forza della parità di rango (costituzionale) delle situazioni giuridiche soggettive configgenti.

Nel caso di specie, pertanto, a fronte della tutela della riservatezza del controinteressato in merito al riserbo su dati concernenti lo stato di salute, si pone l’esigenza di individuare la situazione sottostante l’istanza di accesso della ricorrente che ha determinato la presente controversia. Ed invero solo in caso di equivalenza costituzionale delle due opposte situazioni soggettive può trovare accoglimento la pretesa ostensiva della .....

Ebbene, a tale proposito la Commissione osserva che la situazione sottostante l’istanza di accesso dell’odierna ricorrente abbia un rango costituzionale equiparato al diritto alla salute del controinteressato, essendo relativa al diritto al lavoro della ricorrente medesima che, come noto, trova più di un riconoscimento espresso nella Carta fondamentale del 1948.

Così stando le cose, prive di pregio appaiono le difese di parte resistente di cui sia il provvedimento di diniego impugnato che alla successiva memoria del 31 ottobre u.s. relative, da una parte, all’irricevibilità del gravame per essere state presentate le prime istanze di accesso già dal mese di giugno 2009, e dall’altra concernenti la possibilità di prendere esclusivamente visione dei documenti al fine di tutelare la riservatezza del controinteressato.

Quanto alle prime, è appena il caso di sottolineare che, nel caso di specie, essendovi stato un provvedimento espresso di diniego datato 21 settembre (e portato a conoscenza della ricorrente il successivo 24 settembre 2009) è da tale momento che decorre il termine per la presentazione del gravame, anche in considerazione della natura non meramente confermativa di precedenti dinieghi del provvedimento impugnato.

Quanto alle seconde, si rileva che le modalità di esercizio del diritto di accesso sono sostanzialmente unitarie e comprendono sia la visione che l’estrazione di copia. D’altronde, non si vede come la sola visione dei documenti possa costituire un valido strumento a tutela della riservatezza. Nel caso di contrasto tra diritto di accesso e riservatezza, invero, delle due l’una: o si ritiene che la prevalenza debba essere accordata alla riservatezza e allora l’accesso dovrà essere negato, ovvero (come nel caso di specie) a prevalere è l’accesso il cui esercizio deve essere assicurato nella forma coestensiva all’estrazione di copia.

Pertanto si ritiene che il gravame presentato dal Prof.ssa ..... sia fondato.

**PQM**

PLENUM 24 NOVEMBRE 2009

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della giustizia – Dipartimento giustizia minorile – Direzione generale del personale e della formazione – Roma

**Fatto**

La sig.ra ....., operatore di vigilanza presso la comunità pubblica per minori di Lecce, riferisce di avere presentato in data 7 settembre u.s. istanza di accesso ad una serie di documenti afferenti la richiesta di distacco precedentemente avanzata dalla stessa in data 12 marzo 2009.

Nei trenta giorni successivi l'amministrazione non ha risposto alla suddetta istanza. Pertanto, contro il silenzio rigetto venutosi a formare, l'odierna ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 16 novembre l'amministrazione ha trasmesso le proprie difese, eccependo la carenza di interesse in capo alla ricorrente essendo nel frattempo stato disposto il chiesto distacco e comunque l'infondatezza dell'istanza di accesso siccome preordinata ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto.

Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all'accesso in capo all'odierna ricorrente questa Commissione non nutre alcun dubbio. La fattispecie portata all'esame della scrivente, invero, si inserisce con fisionomia paradigmatica nel novero del c.d. accesso endoprocedimentale disciplinato dall'art. 10, legge n. 241/90 a tenore del quale coloro che prendono parte ad un procedimento amministrativo sono, per ciò solo, titolari del diritto di accesso a tutti i documenti che in esso abbiano a formarsi, con i soli limiti derivanti dal richiamo effettuato dalla stessa disposizione al successivo articolo 24.

Nel caso di specie i documenti ai quali è stato domandato l'accesso – puntualmente indicati nell'istanza di accesso allegata al presente gravame – sono conseguenti ad un procedimento (quello di distacco) avviato ad istanza di parte e dunque rispetto ai quali non si ravvisa alcuno degli interessi in grado di giustificare una esclusione al domandato accesso. Prive di pregio, pertanto, appaiono le difese svolte da parte resistente sul punto, atteso che nelle ipotesi di accesso partecipativo la sussistenza di un interesse all'accesso è *in re ipsa*, anche quando, come nel caso di specie, sia stato emanato il provvedimento richiesto dalla ricorrente. Tale profilo esclude automaticamente l'altra difesa di parte resistente fondata sulla genericità della domanda di accesso tesa ad un controllo preordinato e diffuso sull'operato dell'amministrazione.

Non sussistono, quindi, validi motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza proposta dalla ricorrente ed il relativo gravame deve essere accolto.

**PQM**

PLENUM 24 NOVEMBRE 2009

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Autorità garante delle telecomunicazioni

**Fatto**

Il sig. .... riferisce di aver presentato all'Autorità garante delle telecomunicazioni richiesta di accesso, prima in data 15 giugno e successivamente in data 3 settembre 2009, relativa al rimborso del traffico residuo di una propria utenza di telefonia mobile non meglio precisati documenti concernenti la propria utenza. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi in data 7 novembre u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 18 novembre l'amministrazione ha trasmesso le proprie difese, eccependo, tra l'altro, l'irricevibilità del gravame.

**Diritto**

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego tacito o espresso e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il silenzio formatosi sull'istanza del 3 settembre 2009 e che il ricorso reca la data del 7 novembre 2009, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *a*) del citato regolamento governativo.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, salva la facoltà dell'interessato di presentare nuova istanza di accesso

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Università Commerciale Luigi Bocconi – Milano

**Fatto**

Il sig. .... riferisce di avere preso parte al concorso per l'ammissione al XXV ciclo di dottorato in "Diritto dell'impresa" (12 posti) bandito da parte resistente in data 13 febbraio 2009. All'esito dell'espletamento della procedura concorsuale il ..... si collocava nella graduatoria finale pubblicata in data 15 giugno u.s., in sedicesima posizione, quindi tra gli idonei ma non tra i vincitori.

Pertanto, in data 6 luglio 2009, l'odierno ricorrente presentava una prima istanza di accesso a diversi documenti concernenti lo svolgimento della suddetta procedura concorsuale.

Non avendo ottenuto integrale soddisfazione rispetto a tale richiesta, con nuova istanza del 21 settembre u.s. il ..... domandava l'accesso a tutti i titoli presentati dai candidati ammessi al corso di dottorato. Non avendo ottenuto risposta scritta a tale ultima richiesta nei trenta giorni successivi alla sua presentazione in data 5 novembre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

In data 17 novembre parte resistente ha trasmesso le proprie difese, eccependo 1) l'incompetenza della Commissione per essere l'Università Bocconi un'istituzione non statale; 2) l'irricevibilità del ricorso, per essere la prima istanza di accesso datata 30 giugno 2009; 3) mancata notifica ai controinteressati 4) insussistenza del silenzio rifiuto per aver invitato il ricorrente a prendere contatti con il segretario della commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso di dottorato; 5) estensione eccessiva della domanda di accesso siccome riferita anche ai titoli dei candidati collocati in posizione deteriore rispetto al ricorrente; controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto.

Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all'accesso in capo all'odierno ricorrente questa Commissione non nutre alcun dubbio. La fattispecie portata all'esame della scrivente, invero, si inserisce con fisionomia paradigmatica nel novero del c.d. accesso endoprocedimentale disciplinato dall'art. 10, legge n. 241/90 a tenore del quale coloro che prendono parte ad un procedimento amministrativo sono, per ciò solo, titolari del diritto di accesso a tutti i documenti che in esso abbiano a formarsi, con i soli limiti derivanti dal richiamo effettuato dalla stessa disposizione al successivo articolo 24.

Nel caso dei concorsi pubblici, poi, vi è copiosa giurisprudenza sia del giudice amministrativo che di questa Commissione, nel senso della pressoché totale accessibilità dei documenti formati dalla commissione esaminatrice e prodotti dagli altri candidati.

A tale riguardo, di recente, il T.A.R. Lazio si è così espresso “Le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza.

Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel presente giudizio” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Occorre, tuttavia, tenere in considerazione i rilievi difensivi svolti da parte resistente e di cui alle premesse in fatto. Quanto all’incompetenza, si osserva che l’essere parte resistente un’Università non statale non esclude la rilevanza pubblicistica dell’attività svolta, stante la neutralità delle forme giuridiche in merito al perseguimento di finalità caratterizzate da un’inerenza a pubblici interessi. Rispetto all’irricevibilità del ricorso, si segnala che i termini per la proposizione del gravame qualora dalla prima istanza emergano elementi nuovi rispetto alla precedente (come nel caso di specie) decorrono dall’ultima domanda di accesso. In ordine alle difese di cui al punto 3, valgono i principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa sopra citati. Quanto alla mancata formazione del silenzio, si osserva che l’invito a prendere contatti non costituisce di per sé un riscontro specifico all’istanza presentata dal .....

Queste difese, pertanto, appaiono prive di pregio.

Diverso il discorso per le difese di cui al punto 5) delle premesse in fatto. Quanto ad esse, invero, si rileva che, nonostante il carattere endoprocedimentale della domanda di accesso, che in quanto tale potrebbe estendersi a tutti i documenti della procedura concorsuale e tenuto conto dell’altrettanto rilevante interesse al corretto ed efficiente svolgimento dell’attività di parte resistente, l’accesso potrà essere limitato ai documenti relativi ai concorrenti che precedono il ricorrente nella graduatoria del concorso per l’ammissione al XXV ciclo di dottorato in “Diritto dell’impresa”.

Nei limiti di cui in motivazione, pertanto, il ricorso trova accoglimento.

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Avigliano (PZ)

**Fatto**

Il sig. .... riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente, sin dal mese di maggio del 2009 istanze di accesso tese all'acquisizione di documenti relativi ad un sopralluogo effettuata dalle competenti autorità locali per una verifica di conformità edilizia di un edificio di residenza dei propri genitori. Avendo ottenuto solo un accesso parziale agli atti, da ultimo in data 5 ottobre u.s. ha rinnovato l'istanza non ottenendo risposta nei trenta giorni successivi. Pertanto, in data 7 novembre 2009, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dal ricorrente avverso il silenzio del Comune resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

**PQM**

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** ENEA – Servizio sicurezza – Roma

**Fatto**

Il sig. ...., dipendente ENEA collocato a riposo, riferisce di avere presentato in data 18 giugno 2009 istanza di accesso a tutte le denunce presentate dall'istante nel corso degli anni 1999/2001 e relative, tra l'altro, a furti di apparecchiature di proprietà dell'amministrazione resistente. Parte resistente con provvedimento del 23 giugno successivo ha differito l'accesso. A distanza di alcuni mesi (precisamente in data 30 settembre u.s.), non avendo avuto notizie sugli sviluppi del disposto differimento, l'odierno ricorrente ha presentato nuova domanda di accesso agli stessi documenti senza ottenere risposta nei trenta giorni successivi.

Pertanto, contro il silenzio rigetto venutosi a formare, l'odierno ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con memoria difensiva del 20 novembre parte resistente ha, nella sostanza, risposto tardivamente nel merito dell'istanza di accesso affermando di non essere in possesso della documentazione oggetto dell'istanza in virtù del lasso di tempo trascorso.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione osserva che, nonostante l'astratta sussistenza in capo al ricorrente di un interesse qualificato all'accesso, la memoria di parte resistente del 20 novembre u.s. di cui alle premesse in fatto, determina l'impossibilità di accogliere il gravame, attesa la materiale indisponibilità dei documenti domandati in capo all'ENEA che, stando al contenuto della memoria citata, non sarebbe più in possesso dei documenti stessi.

Pertanto il ricorso non può trovare accoglimento.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di Cosenza

**Fatto**

....., il 16 settembre 2009, ha presentato alla Prefettura della Provincia di Cosenza istanza di accesso ai documenti di cui al procedimento avviato con nota n. 43544/41 04 del 3 settembre 2009 per l'adozione nei suoi confronti del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplosive. L'amministrazione, con provvedimento del 21 settembre, notificato al ricorrente il 7 ottobre, ha negato l'accesso ai chiesti documenti ai sensi delle lett. a) e b) dell'art. 3 del d.m. n. 415 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione resistente, con nota del 18 novembre, ha sostanzialmente ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente col provvedimento del 21 settembre u.s. è basato sulla citata disposizione regolamentare la quale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità sottrae all'accesso:

a. le relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza;

b. le relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare, posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, la Commissione sul punto respinge il ricorso.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione Didattica Statale – 3 Circolo di  
.....

**Fatto**

....., in qualità di insegnante della scuola primaria 3° Circolo Didattico di ..... assegnata per l'anno scolastico 2009/2010 alla classe 1 B, ha chiesto, il 2 settembre 2009, di potere accedere alle schede dei giudizi di scuola materna nonché alle domande di iscrizione alle classi prime presentate dai genitori degli alunni della classe 1B, nonché ai dati contenuti nel fascicolo della classe. Afferma la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per l'organizzazione delle attività didattiche e di accoglienza. Comunica, ancora, l'insegnante ..... di non avere provveduto ad acquisire il consenso dei controinteressati atteso che i genitori degli alunni hanno consentito al trattamento dei dati contenuti nella domanda di iscrizione dei propri figli.

Avverso il silenzio rigetto la ricorrente ha presentato ricorso, il 5 novembre, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso è irricevibile.

L'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso il richiedente può presentare ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi entro trenta giorni. Nel caso in esame, essendo la richiesta del 2 settembre, tale termine è da considerare scaduto.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara irricevibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** ..... di ..... &C. s.n.c.

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Compartimento Polizia Stradale Piemonte Valle D'Aosta – Sezione polizia stradale di Verbania

**Fatto**

La ..... di ..... & C. s.n.c. ha presentato istanza di accesso alla polizia stradale di Verbania ai documenti attestanti che l'apparecchiatura autovelox 104/C2, matricola 49866 è stata sottoposta a verifica periodica. Specifica il ricorrente che il verbale è necessario per tutelare i propri diritti nel procedimento civile n. 106/2007 pendente innanzi l'ufficio del Giudice di Pace di Verbania avente ad oggetto l'opposizione al verbale di contestazione n. ATX/0001002167 del 29 ottobre 2006.

L'amministrazione resistente, con memoria del 13 novembre, ha comunicato che, con provvedimento del 16 ottobre, ha, sostanzialmente negato l'accesso al chiesto documento perché inesistente. Afferma, infatti, l'amministrazione che l'apparecchiatura autovelox indicata in narrativa non è stata sottoposta a verifica periodica annuale perché tale procedura non è obbligatoria per detto tipo di strumento.

**Diritto**

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006, “il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”. Pertanto, poiché non esiste alcun documento attestante che l'apparecchiatura autovelox 104/C2, matricola 49866 è stata sottoposta a verifica periodica, il ricorso è infondato.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara infondato.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** P.B.

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio Scolastico di Foggia

**Fatto**

P.B., il 29 luglio u.s. ha chiesto all'Ufficio Scolastico di Foggia di potere accedere all'atto di individuazione, quale docente destinatario del contratto di lavoro a tempo determinato, del sig. A.B., inserito nella graduatoria del concorso ordinario di cui al d.m. 23 marzo 1990, per la classe di concorso A033 – educazione tecnica nella scuola media, al posto n. 30, ossia immediatamente successivo al 29, occupato nella graduatoria dal ricorrente. I documenti sono richiesti al fine di “tutelare i propri diritti ed interessi, anche dinanzi ad organi internazionali preposti alla salvaguardia dei diritti umani, ivi compreso l'accesso al pubblico impiego in condizioni di uguaglianza, nonché per la salvaguardia della propria salute ed incolumità personale”.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione, P.B. ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo a questa Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Specifica il P.B. nel presente ricorso che l'amministrazione ha concesso l'accesso all'atto di rinuncia del prof. A.B. all'insegnamento a tempo determinato, ma non al provvedimento di individuazione; in particolare, afferma il ricorrente che quest'ultimo documento è necessario per valutare l'opportunità di presentare ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e per un'eventuale denuncia per il reato di cui all'art. 630 c.p. titolato sequestro di persona a scopo di estorsione.

Questa Commissione, nella seduta del 22 settembre, aveva invitato l'amministrazione a notificare il gravame presentato da P.B. al controinteressato A.B.

L'amministrazione ha comunicato a questa Commissione di avere provveduto alla prescritta comunicazione il 23 ottobre.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, quale partecipante al concorso ordinario di cui al d.m. 23 marzo 1990, per la classe di concorso A033 – educazione tecnica nella scuola media, è titolare, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai documenti inerenti la procedura, ivi compreso l'atto di individuazione, quale docente destinatario del contratto di lavoro a tempo determinato, del prof. A.B.. Infatti, nella fattispecie si tratta di accesso endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che “...il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare *l'actio ad exhibendum* nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 legge n. 241 del 1990.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Ufficio locale di Roma 2

**Fatto**

....., il 28 ottobre, ha presentato istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate – Ufficio locale di Roma 2, al contratto di locazione di immobile ad uso abitativo della moglie nei cui confronti verrà intentato un giudizio di separazione; pertanto, il chiesto documento è necessario per tutelare i diritti del ricorrente nel futuro giudizio di separazione civile e nel procedimento rotale.

Comunica Prudente nel presente ricorso che l'amministrazione, informalmente, ha comunicato l'intenzione di concedere la copia del documento solo a seguito di un ordine giudiziario.

L'amministrazione, con memoria del 17 novembre, dopo avere ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego, ha comunicato di avere rilasciato all'istante un prospetto riassuntivo del contratto di locazione dal quale risultano i soggetti interessati ed il canone annuo di locazione pattuito tra le parti.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

In primo luogo perchè, essendo stata presentata l'istanza il 28 ottobre, non sono ancora decorsi i trenta giorni previsti dalla legge entro i quali l'amministrazione può provvedere.

In secondo luogo perchè il presente ricorso non è stato notificato alla controinteressata, coniuge del ricorrente.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** P.A.

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Professionale "SSS" di .....

**Fatto**

P.A., quale insegnante tecnico-pratica (ITP) inserita nella graduatoria d'Istituto III fascia, classe di concorso C070, il 25 settembre 2009, ha chiesto all'Istituto professionale "SSS" di ..... di potere accedere ai seguenti documenti:

- modello A2, ossia domanda di inserimento e/o aggiornamento presentati dalla prof.ssa M.M. e dalla prof.ssa P.C. in occasione dell'ultimo aggiornamento della graduatorie;

- domande di inserimento e/o aggiornamento presentate dalle prof.sse M.M. e P.C., nell'anno 2007, nelle rispettive scuole di provenienza.

Specifica la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per accertare se l'amministrazione ha correttamente valutato i titoli di servizio, culturali e professionali attribuiti alla ricorrente e, se opportuno, per proporre ricorso avverso la graduatoria. A tal fine la ricorrente ha chiesto all'amministrazione resistente di acquisire dalle scuole di provenienza dei candidati che la precedono in graduatoria, ossia l'Istituto "EEE" di ..... e l'Istituto professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente "FFF" di ....., le precedenti domande di inserimento nella graduatoria della classe di concorso C070.

L'Istituto professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente "FFF" di ....., ha comunicato che la prof.ssa P.C., quale controinteressata, non ha autorizzato l'istituto medesimo e l'istituto l'"EEE" di ....., la comunicazione alla ricorrente dei propri dati sensibili, del modello A2, della domanda di inserimento e/o aggiornamento per l'anno 2007, nonché ogni altro documento che la riguarda.

L'Istituto statale di istruzione secondaria di 2 grado "SSS", ha concesso l'accesso al modello A2 presentato dalla prof.ssa M.M. ed ha comunicato che il modello relativo alla graduatoria di III fascia docenti 2007/2009 ed il modello di aggiornamento relativo alla graduatoria provvisoria III fascia personale docente ed educativo della prof.ssa P.C. non sono in possesso dell'istituto "SSS", ma dell'istituto "FFF" di .....

Ad integrazione del presente gravame, con nota del 9 novembre, la ricorrente ha affermato di non volere accedere ai dati sensibili della P.C. ma solo di potere avere visione dei titoli di servizio e culturali dichiarati nelle domande di inserimento ed aggiornamento delle graduatorie d'istituto, anni scolastici 2007/2009 e 2009/2011 presentate rispettivamente presso l'Istituto "EEE" di ..... e l'Istituto professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente "FFF" di .....

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

La ricorrente, al fine di potere verificare se l'amministrazione ha correttamente comparato i titoli presentati dalle concorrenti ed, eventualmente, tutelare nelle sedi

opportune i propri diritti ha il diritto di accedere, nella forma della presa visione e dell'estrazione di copia, dei titoli di servizio e culturali dichiarati nelle domande di inserimento ed aggiornamento delle graduatorie d'istituto, anni scolastici 2007/2009 e 2009/2011 dalla prof.ssa P.C.

Si ricorda, inoltre, che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale la Commissione non ha motivo di discostarsi, non si pone un problema di tutela del diritto alla riservatezza da parte dei partecipanti a prove concorsuali o d'idoneità, con riferimento ai titoli presentati, posto che la scelta di partecipare a tali procedura implica la rinuncia ad avvalersi della tutela della *privacy* nei confronti di chiunque intenda accedere ai documenti inerenti alle procedure in questione.

La Commissione esprime, dunque, l'avviso che la posizione di idonea al concorso radichi in capo alla ricorrente l'interesse ad accedere ai documenti su indicati.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Molinella

**Fatto**

....., in qualità di Consigliere del comune di Molinella, ha chiesto il 29 settembre 2009 di potere accedere alla registrazione, in formato elettronico, della seduta del Consiglio comunale del 28 settembre 2009. L'amministrazione, con provvedimento del 5 ottobre, ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando che la registrazione della seduta non è un documento amministrativo; l'amministrazione resistente ha, tuttavia, concesso l'accesso al "contenuto" della seduta su supporti cartaceo.

Avverso il provvedimento del 5 ottobre ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo a questa Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione comunale, con nota del 16 novembre, ha comunicato di volere differire l'accesso ai chiesti documenti al momento in cui il verbale della seduta del consiglio comunale del 28 settembre 2009 sarà trascritto in formato cartaceo e approvato dal consiglio stesso. Infatti, prima della trascrizione e della successiva approvazione, l'amministrazione non è in grado di garantire la conformità della copia della registrazione all'originale.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile, per incompetenza.

L'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 delimita l'ambito della competenza della Commissione, devolvendole esclusivamente il riesame delle determinazioni relative al diniego di accesso o al differimento adottate da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Ove tali determinazioni siano state adottate da amministrazioni comunali, provinciali e regionali la competenza al riesame delle stesse è attribuita al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, o, qualora tale organo non sia stato istituito, al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** GERIT S.p.A.

**Fatto**

La signora ....., in vista dell'alienazione della quota di proprietà di alcuni immobili siti nel Comune di Bracigliano (SA), apprendeva, in occasione delle ispezioni ipotecarie di rito, che era stata effettuata iscrizione ipotecaria su istanza della GERIT S.p.A., agente incaricato della riscossione in Provincia di Latina.

Dopo aver inutilmente esperito un tentativo di accesso informale alle cartelle esattoriali asseritamente notificate su istanza della GERIT che avrebbero giustificato l'iscrizione ipotecaria in questione, in data 10.6.2009, l'odierna ricorrente, a mezzo del suo legale, chiedeva di poter accedere alle cartelle esattoriali in questione ed alle relative relate di notifica.

Con nota del 29.9.2009, la GERIT S.p.A. affermava che le cartelle di pagamento in questione sono documenti originali in unico esemplare non ripetibile e che la notifica delle stesse era stata regolarmente eseguita.

In data 26.10.2009 l'odierna ricorrente, a mezzo del suo legale adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, lamentando la lesione del suo diritto a verificare la regolarità della notifica delle cartelle in questione, al fine di ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso merita di essere accolto.

Non vi è dubbio che la ricorrente, quale contitolare del diritto di proprietà su immobili gravati da iscrizione ipotecaria preordinata alla soddisfazione coattiva dei crediti fatti valere con le cartelle di pagamento in questione, abbia un interesse diretto, concreto ed attuale all'acquisizione dei documenti richiesti (costituiti dagli originali delle cartelle esattoriali *de quibus* ed alle relative relate di notifica), ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

La GERIT con la nota del 23/9/2009, lungi dall'aver reso accessibili tali documenti, dichiarando apoditticamente la regolarità della notifica delle stesse, ha sostanzialmente opposto un ingiustificato diniego all'istanza di accesso.

Trattandosi di documenti formati e detenuti da una società concessionaria della riscossione coattiva di crediti di diritto pubblico, rientrante nel novero dei soggetti qualificabili come "pubbliche amministrazioni", ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera e) della legge n. 241/90, sussistono tutti i presupposti non vi è ragione per non consentire l'accesso richiesto.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso, invitando la GERIT s. p.a. a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Fatto**

Il signor ....., in data 5.10.2009, rivolgeva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Regionali un'istanza di accesso agli atti relativi all'esame di costituzionalità della legge regionale n. 14/2009 della Lombardia, svoltosi nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18.09.2009, giustificando tale istanza in considerazione del suo interesse alla impugnazione della predetta legge regionale, avendo egli ottenuto, grazie all'emissione di due sentenze favorevoli del giudice amministrativo (sentenza n. 53/2008 del T.A.R. Lombardia-Milano; sentenza n. 2077/2009 del Consiglio di Stato) l'annullamento di un concorso per 20 dirigenti regionali, per omessa pubblicazione del concorso in Gazzetta Ufficiale, laddove la predetta legge regionale, intervenuta successivamente a tali sentenze, avrebbe sancito la non necessità di una tale pubblicazione e facendo salvi gli effetti dei concorsi già banditi ed espletati.

In data 15.10.2009 il Capo del Dipartimento Affari regionali trasmetteva per competenza la predetta istanza all'Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri.

Il responsabile di tale Ufficio, con nota del 16.10.2009, rigettava la predetta istanza di accesso, alla luce del disposto dell'art. 13 del d.P.C.M., 10.11.1993 a norma del quale il verbale del Consiglio dei Ministri è atto riservato, l'accesso al quale può essere dal Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo che il Consiglio stesso abbia deliberato in senso contrario.

In data 30 ottobre 2009, il signor ..... adiva la Commissione per ottenere l'accesso al documento richiesto.

**Diritto**

Il ricorso deve essere rigettato.

Giova premettere che l'area dei documenti amministrativi nei cui confronti può essere esercitato il diritto di accesso è delimitato dall'art. 22, comma 1, lettera d) della legge n. 241/90 che definisce la relativa nozione, rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina di tale diritto, con riferimento ad ogni rappresentazione, di qualsivoglia natura, del contenuto di atti, anche interni, o non relativi ad uno specifico procedimento detenuti da una pubblica amministrazione.

La pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, è costituita da tutti i soggetti di diritto pubblico e diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario (arg. ex art. 22, comma 1, lettera e) della legge n. 241/90).

Il secondo comma dell'art. 22 della legge n. 241/90 qualifica espressamente l'accesso ai documenti amministrativi in termini di principio generale dell'attività amministrativa.

Da tale premessa si può trarre agevolmente la conclusione che i documenti nei cui confronti è esercitabile il diritto di accesso, ai sensi della legge n. 241/90, sono solo quelli che ineriscono all'esercizio della funzione amministrativa, tale disciplina non essendo applicabile ai documenti che si riferiscono alla funzione giurisdizionale e/o alla funzione di indirizzo politico (o di governo che dir si voglia).

L'istanza di accesso in questione ha ad oggetto un atto (verbale di una seduta del Consiglio dei Ministri) che documenta la valutazione dell'opportunità dell'impugnazione di una legge regionale, attività certamente riconducibile all'esplicazione di una manifestazione della funzione di governo.

L'estraneità di tale documento all'ambito di operatività della disciplina dettata dalla legge n. 241/90, esclude la possibilità di far valere il diritto di accedervi ai sensi dell'art. 22 della predetta legge e, conseguentemente, di contestare la legittimità dell'art. 13 del d.P.C.M. 10.11.1993, denunciandone la conformità al paradigma del regolamento che dovrebbe disciplinare i casi di sottrazione all'accesso dei documenti amministrativi, ex art. 24, comma 6 della stessa legge.

### **PQM**

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Enel S.p.A. – Enel distribuzione S.p.A.

**Fatto**

Il signor ....., proprietario di un immobile in agro di Trinitapoli, in data 14.9.2009 rivolgeva all'ENEL S.p.A. ed all'ENEL distribuzione S.p.A. due istanze di accesso, di identico contenuto, aventi ad oggetto la dichiarazione di pubblica utilità relativa alla realizzazione della cabina di smistamento da realizzare sull'immobile di sua proprietà, il decreto di occupazione del suolo in questione ed il relativo verbale di consistenza nonché il decreto di esproprio.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza l'odierno ricorrente, in data 10.11.2009 adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi perché fosse riconosciuto il diritto del ricorrente – quale proprietario del suolo in questione, legittimato a verificare la legittimità del procedimento espropriativo *de quo* ad accedere ai documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso merita di essere accolto.

La spettanza al ricorrente del diritto ad accedere ai documenti richiesti si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali del procedimento espropriativo destinato ad incidere direttamente nella sua sfera giuridica, trattandosi di una vicenda amministrativa che concerne un immobile di sua proprietà, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 10, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90.

L'ENEL S.p.A. deve esser ritenuta passivamente legittimata all'istanza di accesso in questione, che concernenti atti e documenti inerenti all'esercizio di un'attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera e) della legge n. 241/90.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di Vibo Valentia

**Fatto**

Il signor ....., destinatario di un provvedimento di divieto di detenere armi munizioni ed esplosivi emesso dalla Prefettura di Vibo Valentia, in data 2.10.2009, chiedeva alla predetta Prefettura di poter accedere a tutti i documenti posti a fondamento del predetto provvedimento.

La Prefettura di Vibo Valentia, con nota del 15.10.2009, rigettava l'istanza di accesso, sul rilievo che la documentazione richiesta, costituita da un rapporto informativo redatto dall'Arma dei Carabinieri era sottratta all'accesso, ai sensi dell'allegato 2 n. 6 del D.M. 14 giugno 1995 n. 519.

Il signor ....., in data 21 ottobre 2009 adiva la Commissione per ottenere l'accesso al documento in questione.

In data 16 novembre 2009, la Prefettura di Vibo Valentia inviava una memoria nella quale ribadiva la legittimità del proprio operato.

**Diritto**

Il ricorso è infondato.

Non vi è dubbio che il rapporto informativo dei Carabinieri in questione costituisca un documento per l'adozione di un provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza e rientri, pertanto, tra i documenti sottratte all'accesso per ragioni di salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, ai sensi dell'allegato 2) n. 6 del D.M. 14 giugno 1995 n. 15 (Regolamento concernente le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso adottato dal Ministero della Difesa).

Tale disposizione, a differenza di quanto ritenuto dalla controparte, è applicabile anche ai destinatari dei provvedimenti amministrativi fondati sugli atti in questione e non solo ai terzi.

La Commissione ritiene di dover condividere l'orientamento espresso nella sentenza n. 860/2009, puntualmente richiamata dal T.A.R. Catanzaro, che ha affermato la piena legittimità della citata disposizione regolamentare, sul rilievo che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, essa non si pone in contrasto con i principi della legge n. 241/90, ma, al contrario, dà piena e conforme applicazione all'art. 24 della legge n. 241/90.

Sotto questo profilo, il T.A.R. Catanzaro, a dimostrazione dell'attenzione che il legislatore riserva alla tutela dell'ordine pubblico e alla prevenzione della criminalità, ha attribuito il dovuto rilievo alla previsione di cui al comma 6 dell'art. 24 della legge n. 241/90, che autorizza il Governo a prevedere, con apposito regolamento, casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi in ipotesi indicate dalla stessa disposizione.

In particolare, viene in rilievo la previsione della lettera c) del citato comma 6 che indica i documenti che riguardino strutture, mezzi, dotazioni, personale e azioni

strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini.

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Associazione .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero per i Beni e le Attività Culturali

**Fatto**

L'associazione ....., con nota del 5.10.2009, rivolgeva al Direttore Generale del Paesaggio, Belle Arti, Architettura e Arte Contemporanee presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed al Soprintendente al Polo Museale di Roma presso lo stesso Ministero un'istanza di accesso al fine di ottenere il rilascio di copia della documentazione relativa alla mostra "I capolavori della Galleria Borghese", organizzata dal Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ed con particolare riferimento alla relazione e/o al progetto scientifico e culturale, all'elenco dei nomi dei curatori ed alla lista delle opere che la Galleria Borghese avrebbe concesso in prestito.

La richiesta era motivata con riferimento alla necessità di dare attuazione al primario scopo statutario dell'associazione volto a tutelare ed a valorizzare il patrimonio culturale di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 42/2004 ed all'interesse concreto a conoscere le modalità di concessione in prestito delle opere d'arte della Galleria Borghese per mostre che si sarebbero svolte in Giappone, anche al fine di poter valutare il rispetto di tutte le norme che disciplinano la tutela e la conservazione delle predette opere.

Con nota del 15 ottobre 2009 il Direttore Generale del Paesaggio, Belle Arti, Architettura e Arte Contemporanee presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali rigettava l'istanza di accesso, sul rilievo dell' inammissibilità delle istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle Pubbliche Amministrazione e della carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.

In data 28 ottobre 2009 l'Associazione ..... adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

In data 16 novembre 2009 la Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea inviava una memoria, nella quale argomentava nel senso dell'infondatezza del ricorso, negando che dal provvedimento di autorizzazione ai prestiti per mostre od esposizioni in Italia o all'estero possa derivare un pregiudizio agli interessi rientranti nello scopo dell'associazione ricorrente tale da legittimare una generalizzata richiesta di partecipazione ai relativi procedimenti.

L'Amministrazione richiamava, inoltre, un parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, in ordine ad un'istanza di accesso presentata dall'associazione ricorrente concernente gli atti relativi all'appalto concorso per gli ascensori del complesso monumentale del Vittoriano, con cui l'avvocatura si era pronunciata in senso favorevole al rigetto dell'istanza.

**Diritto**

La Commissione ritiene opportuno acquisire il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato richiamato dall'Amministrazione nella memoria del 16 novembre 2009.

Resta inteso che, nelle more dell'acquisizione di tale parere da parte dell'Amministrazione, il termine per la decisione resta interrotto, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Regolamento interno della Commissione.

**PQM**

La Commissione invita l'Amministrazione ad inviare alla Commissione il parere di cui in motivazione. I termini di legge sono interrotti fino all'adempimento dell'incombente istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri -  
Dipartimento della Funzione Pubblica

**Fatto**

Il signor ....., dipendente del Comune di Livorno, con mansioni di geometra, essendosi accorto che il predetto Comune aveva affidato incarichi di progettazione e di direzione di opere pubbliche a geometri dipendenti di una società per azioni, facendoli risultare come comandati in servizio presso l'Ente locale, aveva inoltrato un esposto-denuncia, ai sensi dell'art. 138 del T.U. in materia di enti locali, al fine di ottenere l'annullamento straordinario degli atti del Comune di Livorno ritenuti illegittimi.

Con richiesta di accesso del 10/9/2009, l'odierno ricorrente chiedeva al Dipartimento della funzione pubblica la copia del parere del 30 settembre 2008, inoltrato dal predetto Dipartimento al Ministero dell'Interno per l'istruttoria prevista dall'art. 138 del T.U. enti locali.

Il Dipartimento della funzione pubblica, con nota del 29.10.2009, non ravvisando la sussistenza del necessario collegamento tra l'interesse vantato, la situazione giuridicamente protetta ed il documento richiesto, differiva l'accesso subordinandolo alla verifica dei presupposti di legge.

Il signor ....., in data 2 Novembre 2009, adiva la Commissione per ottenere l'accesso al documento in questione.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 18.11.2009, inviava una memoria nella quale ribadiva la legittimità del sostanziale rigetto dell'istanza di accesso in questione.

**Diritto**

Il ricorso deve essere rigettato.

La Commissione ritiene di poter condividere integralmente le considerazioni svolte nella memoria dell'Amministrazione in ordine all'inidoneità delle mansioni svolte dal ricorrente alle dipendenze del Comune di Livorno (sottoscrizione dei progetti di opere pubbliche per conto dell'Amministrazione di appartenenza) e del suo intento di effettuare una segnalazione al Ministero della Giustizia – in quanto preposto alla vigilanza sulle libere professioni, relativa alla prassi, che sarebbe invalsa presso il Comune di Livorno, di affidare incarichi di direzione e progettazione di opere pubbliche a geometri dipendenti di una società privata – a legittimare l'odierno ricorrente ad accedere ad un parere reso dal Dipartimento della Funzione pubblica al Ministero dell'Interno su tutt'altre questioni (vertendo sulla normativa generale applicabile in materia di esternalizzazione di attività e servizi svolti dalle pubbliche amministrazioni).

L'interesse dell'odierno ricorrente ad accedere al documento richiesto, per supportare la segnalazione che intende effettuare, non presenta il carattere della concretezza e dell'attualità e non corrisponde ad una situazione giuridicamente

PLENUM 24 NOVEMBRE 2009

rilevante, per cui si deve escludere, ai sensi dell' 22, comma 1, lettera d) della legge n. 241/90, la sussistenza del diritto di accesso fatto valere dal ricorrente.

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare

**Fatto**

La signora ....., in data 24.9.2009 chiedeva di poter accedere ad ogni atto e documento riguardante la procedura di valutazione di impatto ambientale (v.i.a.), ivi compresi i verbali dei lavori della Commissione v.i.a., i verbali delle riunioni pubbliche, la documentazione depositata da autostrade Centro Padane per la pubblica consultazione, relativa al progetto, relativo al Nuovo casello autostradale di Castelvetro, raccordo autostradale con la SS 10 Padana inferiore e completamento della bretella autostradale tra la SS Padana Inferiore e la SS 234, approvato in sede di v.i.a. con decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero per i Beni e le attività culturali n. 676 del 26.6.2009.

La propria richiesta era motivata sia in ragione della qualità di proprietaria di un immobile e di terreni siti nell'area interessata dall'intervento infrastrutturale, sia alla luce della disciplina dettata dal d.lgs. n. 195/2005 e della legge n. 108/2001 che consente l'accesso pubblico agli atti e procedimenti amministrativi in materia ambientale.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, la signora ....., in data 10.11.2009 adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

In data 18.11.2009, l'Amministrazione inviava una memoria nella quale comunicava di aver messo a disposizione della ricorrente tutta la documentazione richiesta, ad eccezione dei verbali relativi all'istruttoria presso la Commissione VIA/VAS, cui il Dirigente della ex Direzione Salvaguardia Verbale aveva chiesto l'assenso all'ostensione di tali verbali.

**Diritto**

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere limitatamente alla documentazione messa a disposizione della ricorrente da parte dell'Amministrazione.

Quanto al resto, il ricorso merita di essere accolto.

A differenza di quanto sostenuto dall'Amministrazione nella memoria del 18.11.2009, i verbali relativi all'istruttoria presso la Commissione VIA hanno natura di atti endoprocedimentali, in quanto documentano lo svolgimento di un'attività valutativa preordinata all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento.

La ricorrente è legittimata ad accedere a tali verbali, quanto meno in forza del titolo di legittimazione fondato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 1 e 10, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90, sulla sua qualità di soggetto destinato ad essere direttamente inciso dal provvedimento finale.

**PQM**

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso *in parte qua* per cessazione della materia del contendere; accoglie il ricorso, per il resto, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Legione Carabinieri Campania

**Fatto**

Il signor ....., Maresciallo Capo dei Carabinieri, in data 16.10.2009, con istanza inviata al Comando Legione Carabinieri Campania di Napoli chiedeva di poter accedere ad una serie di documenti.

Con nota del 24.10.2009 il Comando Stazione Carabinieri di ....., che deteneva i documenti di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'istanza (Memoriale del Servizio Giornaliero della Stazione di ..... dal 1.6.2008 al 18.10.2008; Memoriale del Servizio giornaliero in cui erano riportate le ispezioni; Registro delle visite alla Stazione dei superiori gerarchici dal 19.8.2002 al 18.10.2008), comunicava all'istante che tali documenti non potevano esser rilasciati poiché sottratti all'accesso, ai sensi del D.M. n. 519/1995, all. 2, punto 9.

Quanto ai documenti di cui ai punti 4, 5 e 6 dell'istanza di accesso (Copia di tutti gli esposti, inerenti la persona di ....., anche quale Comandante della Stazione di ..... e la sua famiglia pervenuti presso qualsiasi Comando dell'Arma dei Carabinieri ed in particolare quelli pervenuti presso il Reparto Territoriale e prima ancora Gruppo Carabinieri di Aversa; Copia dell'esposto anonimo che diede luogo al controllo presso il Ristorante "....."; copia degli atti redatti in occasione del predetto controllo), detenuti dal reparto territoriale di Aversa, l'Amministrazione con nota del 25.10.2009 rigettava l'istanza ritenendoli sottratti all'accesso, ai sensi del D.M. 519/95, all. 2, punto 8.

In data 9.11.2009, l'odierno ricorrente adiva la Commissione per sentir dichiarare l'illegittimità del rigetto dell'istanza di accesso in questione.

**Diritto**

Il ricorso deve essere rigettato.

La Commissione, pur non escludendo la possibilità di dubitare della legittimità del D.M. 519/95, nella parte in cui sottrae all'accesso alcuni documenti, quali, ad esempio, gli esposti di privati, la cui conoscenza può esser necessaria, come nel caso di specie, a tutelare l'onorabilità di chi ritenga di esser stato calunniato, non potendo disapplicare la disciplina introdotta da tale fonte regolamentare, non può non pervenire alla conclusione che tutti i documenti richiesti sono sottratti all'accesso.

Quanto ai documenti di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'istanza di accesso è indubbio che essi costituiscano documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia, sottratti all'accesso, ai sensi del punto 9 dell'allegato 2 del D.M. n. 519/95.

Quanto agli altri documenti richiesti, si tratta di esposti e documenti alle informazioni contenute in tali esposti che, indipendentemente dalla questione se siano qualificabili come atti giudiziari (come sostenuto dall'Amministrazione), o come atti

PLENUM 24 NOVEMBRE 2009

amministrativi (come sostenuto dal ricorrente), rientrano comunque nella categoria di documenti sottratti all'accesso, ai sensi del punto 8 dell'allegato 2 del D.M. n. 519/95.

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ordine Forense di Cagliari

**Fatto**

Il signor ....., in data 16.7.2003, all'epoca giudice di pace in Sorgono (NU), inoltrò un esposto al Consiglio dell'Ordine forense di Cagliari e presentò una querela presso la Procura della Repubblica di Cagliari nei confronti di un avvocato del foro di Cagliari. In data 6 ottobre 2005 inoltrò un ulteriore esposto al Ministro della Giustizia, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ed al Consiglio nazionale forense.

Nel corso di un successivo procedimento civile promosso dal ricorrente nei confronti del predetto avvocato, quest'ultimo, in comparsa di risposta affermò che gli esposti erano stati archiviati e che il fascicolo gli era stato trasmesso per consentirgli di valutare se procedere nei confronti del signor ..... per calunnia.

L'odierno ricorrente, in data 13 dicembre 2008 chiese al Presidente del Consiglio dell'ordine forense di Cagliari di confermare la circostanza della trasmissione del fascicolo relativo all'esposto all'avvocato cagliaritano denunciato dal signor .....

Non avendo ottenuto risposta a tale richiesta il signor ..... in data 24 aprile 2009 chiese l'accesso a tutti i documenti in possesso dell'Ordine facenti parte del fascicolo relativo all'esposto.

In data 30.7.2009 il signor ..... adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

All'esito dell'adunanza del 22 settembre 2009, la Commissione dichiarava l'irricevibilità del ricorso per tardività.

In data 12.10.2009, l'odierno ricorrente reiterava l'istanza di accesso del 24 aprile 2009

L'Ordine degli avvocati di Cagliari, con nota del 20.10.2009, rigettava l'istanza di accesso, in ragione del fatto che non sarebbero stati precisati i motivi per i quali l'istanza era stata presentata e non era stato indicato l'interesse che si intendeva tutelare.

In data 30.10.2009 il signor ..... adiva la Commissione per l'accesso ribadendo la legittimità della propria istanza di accesso.

**Diritto**

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

E' indubbio che nell'istanza del 24 aprile 2009, espressamente reiterata e ribadita in data 10 ottobre 2009, l'odierno ricorrente aveva specificato il suo interesse ad accedere ai documenti già richiesti all'Ordine forense di Cagliari in data 13.12.2008, rappresentandone la rilevanza ai fini della sua difesa in giudizio nel procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di Roma da lui stesso promosso nei confronti dell'avvocato .....

PLENUM 24 NOVEMBRE 2009

Tale precisazione è sufficiente a dimostrare la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** ENEA – Direzione Centrale Risorse Umane –  
Roma

**Fatto**

Il signor ....., dipendente Enea, quale partecipante alle procedure per la progressione economica nell'ambito del proprio profilo professionale, essendo stato escluso dall'assegnazione dell'elenco di merito, per procedere alla tutela dei propri diritti, il 27 luglio 2009 ha chiesto all'ENEA – Direzione Centrale Risorse Umane di Roma l'accesso ai seguenti documenti:

1) tutti gli atti riguardanti la sua persona, gli atti di valutazione dei titoli di servizio ed i verbali redatti dalla commissione relativi alla suddetta procedura concorsuale;

2) la graduatoria generale dei vincitori, fino al nominativo antecedente in graduatoria al proprio nome, comprensivo di tutti i titoli e dei punteggi formulati dalla commissione.

Il responsabile del procedimento per l'ENEA con nota del 25 agosto 2009 ha comunicato la "disponibilità a consentire l'accesso" ai documenti specificatamente indicati, previo appuntamento telefonico.

Tuttavia, il signor ..... – una volta contattati gli uffici dell'Enea per concordare un appuntamento – asserisce di avere ricevuto verbalmente da parte di un funzionario preposto un diniego all'accesso rispetto alla graduatoria richiesta, che sarebbe stata considerata non disponibile.

Pertanto, il signor ....., il 9 settembre 2009 contro tale diniego verbale ha presentato ricorso alla Commissione ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

Non disponendo di elementi sufficienti per poter valutare quanto esposto dal signor ....., il 22 settembre 2009, la Commissione ha invitato l'amministrazione resistente a fornire i dovuti chiarimenti a riscontro di quanto riferito, sospendendo ogni decisione sul merito.

A riscontro del suddetto invito, il 13 ottobre 2009, il responsabile dell'unità valutazione e sviluppo dell'Enea ha comunicato di avere consentito al signor ..... l'accesso ai documenti richiesti per il giorno 27 ottobre.

Successivamente, il 9 novembre 2009, il signor ..... ha inviato una nota alla scrivente Commissione comunicando che, al momento dell'acquisizione degli atti richiesti nella giornata concordata, l'ENEA in realtà non avrebbe soddisfatto l'istanza avanzata mettendo a disposizione documenti differenti, dai quali peraltro risulterebbe l'arbitrarietà dei criteri di valutazione adottati nella procedura concorsuale in questione.

**Diritto**

La Commissione in merito al ricorso in esame osserva quanto segue.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

La giurisprudenza del T.A.R. anche di recente (T.A.R. Roma-Lazio, Sez. III, 9 giugno 2009, n. 5486) ha confermato questo indirizzo, ampliandone i contenuti, e stabilendo che "il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce un autonomo diritto all'informazione accordato per la tutela nel senso più ampio e onnicomprensivo del termine e, dunque, non necessariamente ed esclusivamente in correlazione alla tutela giurisdizionale di diritti ed interessi giuridicamente rilevanti e al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa. Pertanto, tale diritto all'informazione, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente agli amministrati di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con l'ulteriore conseguenza che il diritto stesso può essere esercitato in connessione ad un interesse giuridicamente rilevante, anche se non sia ancora attuale un giudizio nel cui corso debbano essere utilizzati gli atti così acquisiti. Attraverso la tutela giurisdizionale del diritto di accesso sono dunque assicurate all'amministrato trasparenza ed imparzialità, indipendentemente dalla lesione in concreto da parte della P.A. di una determinata posizione di diritto o interesse legittimo, facente capo alla sua sfera giuridica. Ciò perché l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurge a bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo, in contrapposizione al sistema in vigore fino all'emanazione della legge n. 241 del 1990, fondato sulla regola generale della segretezza dei documenti amministrativi".

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto, per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

L'ente resistente, infatti, concedendo l'esercizio del diritto di accesso al signor ..... ha riconosciuto il suo diritto ad avere la disponibilità di quanto richiesto.

Pertanto si invita l'ENEA a soddisfare integralmente l'istanza di accesso dell'odierno ricorrente rendendo disponibili anche i restanti documenti effettivamente richiesti.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Signora .....

contro

**Amministrazione resistente:** ENEA – Direzione Centrale Risorse Umane

**Fatto**

La signora ....., in data 19 settembre 2009, ha chiesto all'ENEA – Direzione Centrale Risorse Umane di potere accedere – mediante estrazione di copia – agli atti concernenti una procedura concorsuale a cui aveva preso parte e al proprio fascicolo personale, per potere procedere alla tutela dei propri diritti.

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione resistente, nei termini di legge, la signora ....., in data 30 ottobre 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

Successivamente, l'odierna ricorrente ha comunicato alla scrivente Commissione di avere avuto l'accesso agli atti richiesti in data 6 novembre 2009.

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Signor .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Ariccia

**Fatto**

Il signor ....., agente di polizia municipale presso il Comune di Ariccia, in data 4 settembre 2009 ha presentato all'ufficio per i procedimenti disciplinari del Comune di Ariccia una richiesta formale di visione di copia della documentazione relativa al procedimento disciplinare del dipendente comunale ....., nella qualità di richiedente l'attivazione di tale procedimento, al fine di tutelare la propria posizione lavorativa. Dopo un primo diniego all'accesso del 14 settembre 2009, in data 24 settembre 2009, il signor ..... ha presentato un'istanza di riesame a cui è seguito un nuovo diniego dell'amministrazione comunale.

Contro tale diniego, il signor ..... in data 29 ottobre 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

Il 12 novembre 2009 il Comune di Ariccia ha trasmesso una memoria alla scrivente Commissione.

Il 13 novembre 2009 il signor ..... ha trasmesso un'integrazione al ricorso presentato.

**Diritto**

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in oggetto.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di Ariccia non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Liceo Scientifico “.....” di Roma

**Fatto**

I genitori di ....., studente nell'anno scolastico 2008/2009 della classe terza del Liceo Scientifico “.....” di Roma, il 28 luglio 2009, il 25 luglio 2009 – a seguito della notizia della non ammissione del figlio alla classe superiore – hanno chiesto a questo stesso istituto di potere accedere agli atti relativi ai criteri di valutazione stabiliti per l'ammissione o meno alla classe successiva e ai registri scolastici per conoscere la media dei voti assegnati al figlio.

Il 31 luglio 2009 veniva inviato ai richiedenti solo l'estratto del verbale di classe con il giudizio finale di non ammissione.

Il 7 settembre 2009 i genitori del signor ..... presentavano una nuova richiesta di accesso avente ad oggetto:

- i registri della classe frequentata dal figlio, al fine di avere visione dei voti, nonché dei criteri stabiliti per l'ammissione o meno alla classe successiva;
- le votazioni dei compagni di classe del figlio, che hanno avuto tre debiti formativi e sono stati comunque ammessi con riserva alla classe superiore.

Con lettera del 29 settembre 2009, il dirigente scolastico competente rispondeva alla suddetta istanza, allegando solo una copia del verbale del collegio docenti, nella quale si fornivano i criteri adottati per il c.d. “rinvio a settembre”.

Pertanto, il signor ....., mediante il proprio legale, il 30 ottobre 2009 ha trasmesso un ricorso alla Commissione ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90 contro tale tacito diniego.

L'11 novembre 2009, l'istituto scolastico ha inviato una memoria alla scrivente Commissione comunicando che, in data 25 settembre 2009, ha trasmesso all'interessato copia di tutti gli atti richiesti, ad eccezione degli atti concernenti gli altri alunni.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di controinteressati all'ostensione dei documenti in capo agli alunni compagni di classe del ricorrente. Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b) d.P.R. n. 184 del 2006. Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Con riferimento ai documenti relativi ai criteri adottati per l'ammissione all'anno successivo, la Commissione dichiara cessata la materia del contendere per avere l'amministrazione resistente rilasciato la loro copia.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R n. 184 del 12 aprile 2006, lo dichiara in parte inammissibile. Con riferimento ai documenti relativi ai criteri adottati per il passaggio all'anno successivo dichiara cessata la materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Poste Italiane S.p.A.

**Fatto**

La signora ....., cointestataria di un libretto di risparmio postale con la propria madre, la signora ....., con istanza ricevuta dal destinatario il 31 agosto 2009, ha chiesto a Poste Italiane S.p.A., ed in particolare agli uffici della sede centrale di Roma e agli uffici del Comune di Morino, di avere copia “comprensiva di firme e sottoscrizioni”:

- degli atti attraverso i quali sono state presentate dalla propria madre o da altra persona le richieste di prelievo di denaro e di altre operazioni relative al suddetto libretto di risparmio postale ordinario presso l'ufficio postale del Comune di Morino;
- della richiesta di estinzione del libretto postale presentata dalla propria madre o da altra persona presso l'ufficio postale del Comune di Morino e del provvedimento di estinzione del 18 aprile 2008.

L'interesse dell'odierna ricorrente ad accedere a tali atti si fonda sulla contestazione del suddetto libretto nonché sulla conseguente tutela dei propri diritti.

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte delle amministrazioni resistenti, la signora ..... il 28 ottobre 2009 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

**Diritto**

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l'istanza formulata investe dati di una terza persona controinteressata, la signora ....., già individuata in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Nel caso di specie, infatti, alla signora ..... erano note le generalità del soggetto controinteressato, quindi la stessa avrebbe dovuto, e potuto, provvedere alla notifica del presente ricorso nei suoi confronti.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, salva la facoltà dell'interessato di riproporre la richiesta d'accesso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Signor .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Colliano

**Fatto**

Il signor ....., nella sua qualità di consigliere comunale, nell'espletamento del proprio mandato, in data 28 settembre 2009 ha presentato al Comune di Colliano una richiesta di visione ed estrazione di copia dei verbali della commissione edilizia integrata e dei verbali della commissione edilizia comunale c.e.c.

Il 27 ottobre 2009, il responsabile dell'ufficio comunale ha negato l'accesso richiesto.

Contro tale diniego, il consigliere ..... in data 5 novembre 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

**Diritto**

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in oggetto.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di Colliano non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

**Fatto**

Il geometra ....., in data 1 agosto 2009, con due distinte comunicazioni ha chiesto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "copia del documento della Regione Toscana con cui fu trasmessa la deliberazione consiliare n. 95 dell'11 marzo 1986" ad entrambe i Ministeri competenti, "al fine di potere esercitare correttamente la propria attività professionale".

La citata deliberazione avente ad oggetto "Determinazione dei fiumi, torrenti e corso d'acqua classificati pubblici da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico per la loro irrilevanza a tali fini; approvazione regionale dei tratti esclusi", infatti, per essere efficace doveva essere portata a conoscenza del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ai fini dell'eventuale conferma del vincolo paesaggistico.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alle suddette istanze il geometra ....., il 14 settembre 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, chiedendo alla Commissione di annullare e dichiarare illegittimo il silenzio-rigetto formatosi sulla propria istanza di accesso.

La Commissione, con decisione del 22 settembre 2009, ha respinto il ricorso in esame non ravvisando la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto tale da far ritenere fondato il presente ricorso.

Il geom. ....., il 12 novembre 2009, ha presentato alla Commissione un altro ricorso contro il nuovo tacito diniego delle suddette amministrazioni formatosi sulle nuove istanze di accesso, trasmesse il 12 ottobre 2009 alle medesime amministrazioni ed aventi il medesimo oggetto delle precedenti ma questa volta adeguatamente motivate, ma con un'integrazione.

Rispetto alle precedenti istanze, infatti, il geom. .... in subordine alla "copia del documento della Regione Toscana con cui fu trasmessa la deliberazione consiliare n. 95 dell'11 marzo 1986" ha chiesto anche "una certificazione da parte dei Ministeri... dalla quale si evinca se la suddetta deliberazione regionale n. 95 dell'11 marzo 1986 sia stata ricevuta o meno dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali".

L'odierno ricorrente, nelle ultime istanze presentate, ha quindi specificato di avere un interesse qualificato ad ottenere l'accesso a quanto richiesto per potere procedere alla tutela giurisdizionale degli interessi della società ..... S.r.l., di cui è tecnico progettista espressamente incaricato per la redazione di un progetto di riuso delle volumetrie artigianali in civili abitazioni, depositato al Comune di Poggibonsi nell'ottobre 2006.

Relativamente a tale progetto, la citata società ha presentato una pratica edilizia al fine di ottenere il permesso di costruire, oltre che l'autorizzazione paesaggistica "visto che l'immobile è ubicato a meno di 150 metri in sponda del Torrente Staggia (e quindi sottoposto a vincolo ex Galasso)". Sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica

il Comune di Poggibonsi (quale ente subdelegato) si è espresso nel febbraio 2009 dichiarando l'area in questione non soggetta a vincolo paesaggistico.

In relazione a tale progetto la suddetta società ha, comunque, presentato due distinti ricorsi al T.A.R. Toscana e al Presidente della Repubblica per vedere riconosciuti i diritti all'edificazione nei limiti stabiliti dalle normative, considerato che per essere efficace la citata deliberazione doveva essere portata a conoscenza del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ai fini dell'eventuale conferma del vincolo paesaggistico e che non vi è stata alcuna notizia ufficiale dell'avvenuta comunicazione al Ministero stesso.

### **Diritto**

In merito al ricorso in esame si osserva quanto segue.

Nel caso di specie, l'odierno richiedente ha chiesto di avere accesso alla copia del documento della Regione Toscana con cui è stata trasmessa una deliberazione consiliare o comunque una dichiarazione sostitutiva, per conoscere "il regolare svolgimento della "fattispecie legale" dello svincolo paesaggistico" quale elemento essenziale ai fini della valutazione della correttezza degli interventi edilizi programmati dalla società dalla quale è stato incaricato come progettista.

L'istanza di accesso formulata appare fondata e correttamente motivata, poiché qualora la deliberazione regionale in questione non fosse mai stata trasmessa al Ministero per l'istante è necessario comprendere sia se il richiamo alla medesima operato dal piano paesaggistico regionale adottato dalla Regione Toscana possa essere inteso come "sanatoria atipica" dei provvedimenti emessi dai Comuni nella convinzione di operare secondo legge e comprendere, sia la fondatezza del diritto ad edificare della società in nome della quale lo stesso agisce.

L'interesse all'accesso all'atto richiesto del Geom. .... risponde dunque ai requisiti prescritti dall'art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, secondo cui l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, senza dubbio, si riscontra la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto che sia tale da far ritenere fondato il presente ricorso.

Viene inoltre in rilievo a fondamento della suddetta pretesa dell'odierno ricorrente la necessità di avere accesso ai documenti richiesti per poter procedere alla tutela dei diritti della società nell'interesse della quale agisce.

Si consideri, infatti, che, oltre questa Commissione, il Consiglio di Stato e il giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 152/2007) hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l’accesso non può essere denegato. Infatti, l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l’*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall’interessato al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R. ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell’interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell’esistenza dell’istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall’Amministrazione destinataria dell’istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l’interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

In ogni caso, fermo restando il fondamento del diritto dell’istante ad accedere a quanto richiesto, si consideri il disposto dell’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006 secondo cui “il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell’autorità competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”. Alla luce di tale norma, l’odierno ricorrente potrà accedere solo a quanto materialmente esistente e nella disponibilità dell’amministrazione resistente.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Tecnico Commerciale “.....” di Bergamo

**Fatto**

Il signor ....., studente dell'Istituto Tecnico Commerciale “.....” di Bergamo, il 28 luglio 2009, ha chiesto a questo stesso istituto di potere accedere agli atti relativi alla valutazione scolastica effettuata dalla commissione esaminatrice che ha disposto la sua bocciatura agli esami di Stato per l'anno scolastico 2008/2009, nonché ai medesimi atti relativi ad altri alunni della sua medesima classe scolastica, per potere procedere alla tutela dei propri diritti.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla propria istanza, il signor ..... il 19 settembre 2009 ha inviato una diffida al suddetto istituto, affinché gli venisse concesso l'accesso richiesto.

Trascorsi ancora una volta i termini di legge prescritti per un'eventuale risposta della parte resistente, il signor ..... il 5 novembre ha trasmesso un ricorso alla Commissione ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90 contro tale tacito diniego.

Il 12 novembre 2009, l'istituto scolastico ha inviato una memoria alla scrivente Commissione comunicando di avere consegnato all'interessato copia di tutti gli atti generali della Commissione esaminatrice e di tutti gli atti strettamente inerenti il richiedente e di avere opposto un tacito rifiuto alla richiesta di atti concernenti altri alunni, manifestando tuttavia la disponibilità a rendere disponibili anche questi ultimi documenti qualora “fossero richiesti da autorità od organismi istituzionali aventi diritto a dare tale disposizione”.

**Diritto**

Il ricorso è irricevibile. L'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso il richiedente può presentare ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di diniego parziale. Nel caso in esame, essendo l'istanza del 28 luglio, tale termine è da considerare scaduto.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara irricevibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Signor .....

contro

**Amministrazione resistente:** Liceo Scientifico “.....” di .....

(LU)

**Fatto**

Il signor ....., in data 7 settembre 2009, ha chiesto al dirigente responsabile del Liceo Scientifico “.....” di ..... (LU) di potere accedere, per l'anno scolastico 2008/2009, a tutti gli atti relativi all'andamento scolastico del proprio figlio, studente presso questo stesso istituto, e ad alcuni documenti relativi al consiglio di classe.

Dopo avere ricevuto l'accoglimento della propria istanza, il 16 ottobre 2009, al signor ..... veniva comunque concesso solo un accesso parziale a quanto richiesto.

Pertanto, il signor ....., in data 9 novembre 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

L'11 novembre è pervenuta alla scrivente Commissione una nota con la quale è stato comunicato che in quello stesso giorno, l'odierno ricorrente ha effettuato l'accesso agli atti richiesti, ritirando tutta la relativa documentazione.

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrenti:** B.F. e T.F.

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza

**Fatto**

Il signor B.F., vice-questore aggiunto della polizia di Stato, sia in proprio, sia quale Dirigente sindacale della Federazione Consap-Italia sicura (ANIP) ed il signor T.F., quale rappresentante legale della predetta Federazione, in data 22 settembre 2009, facendo riferimento alla nota del 22 luglio 2009 del Direttore Centrale per le risorse umane c/o il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno (relativa all'illustrazione dei criteri generali seguiti dall'Amministrazione nell'adozione dei provvedimenti di trasferimento di funzionari direttivi ad uffici direttivi cui aspirava il dottor B.F., tra il maggio 2006 e l'aprile 2009), cui era stato allegato un elenco di 13 funzionari interessati dai provvedimenti in questione, chiedevano di poter accedere ai predetti provvedimenti nonché ad altri atti e documenti specificamente indicati alle lettere b), c), d) del punto l) del ricorso.

Conclusivamente i ricorrenti chiedevano, in via preliminare di far attivare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento interno della Commissione e dell'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006, le procedure relative all'individuazione di tutti i controinteressati ed alla notificazione agli stessi dell'istanza di accesso e/o diretta comunicazione agli stessi del ricorso e, comunque, di far consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

L'Amministrazione, in data 23.11.2009, inviava una memoria nella quale rappresentava di aver intrapreso la notifica ai controinteressati del presente ricorso ed esprimeva l'avviso che la Commissione non avrebbe potuto pronunciarsi sul ricorso, in forza dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, prima del decorso del termine per la presentazione alla Commissione di eventuali controdeduzioni.

**Diritto**

La Commissione rileva, preliminarmente, la necessità che sia instaurato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, cui non risulta essere stata comunicata l'istanza di accesso a norma dell'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006, come richiesto concordemente da entrambe le parti del procedimento, al fine di consentire ai controinteressati di presentare eventuali controdeduzioni al ricorso, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta notificazione del ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

Sarà cura dell'Amministrazione fornire tempestivamente la prova della notificazione ai controinteressati, in modo tale da consentire alla Commissione di fissare la data della definitiva trattazione del ricorso, non oltre il decorso del termine di 30 giorni a far data dalla scadenza del termine di 15 giorni, decorrente dall'ultima notificazione del ricorso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Regolamento interno, il termine per la decisione del ricorso è interrotto fino alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte dei controinteressati.

**PQM**

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire la prova della notificazione del ricorso ai controinteressati. I termini di legge si intendono interrotti nei sensi di cui in motivazione.